

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 33

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: Conferimento ramo d'azienda nella società Dolomiti Energia Spa dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie e partecipazione alla Società con acquisizione di azioni.

L'anno **duemila venti** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **20.43** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI, Sindaco,

BONAZZA VALERIO, Vicesindaco

ARMANI RAFFAELE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

FORESTI PAOLA

GHEZZI PIERO

MOLINARI SUSAN

MONTE MONICA

MUSSI LUCA

MUSSI FRANCESCA

RUBINELLI WALTER

SALVADORI FRANK

VALENTI BRUNELLA

Non partecipa in quanto assente il Consigliere Massimo Valenti, giustificato.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.43 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 05 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n.6890 del 30/7/20, e dell'avviso di riconvocazione in via d'urgenza, per la modificaione dell'orario della seduta, diramato con prot. n. 6916 del 31/7/2020,

Oggetto: Conferimento ramo d'azienda nella società Dolomiti Energia Spa dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie e partecipazione alla Società con acquisizione di azioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Sella Giudicarie, esercita, "in economia" i servizi di vendita in regime di maggior tutela, misura e distribuzione dell'energia elettrica su parte del territorio comunale, in corrispondenza dei territori degli estinti Comuni di Roncone e Lardaro, succedendo a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle posizioni giuridiche, ai sensi della L.R. 24 luglio 2015, n. 17, del Comune di Roncone che in precedenza gestiva la medesima attività, da moltissimi anni;
- che con il Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" è stato introdotto il principio del libero mercato nella gestione dei servizi pubblici con la libertà di produzione importazione esportazione acquisto e vendita dell'energia elettrica, ed il successivo Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125), ha introdotto misure per la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella della vendita, ed in particolare (all'art. 1, comma 2) ha profondamente innovato l'assetto preesistente, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici avrebbero potuto recedere dal preesistente contratto di fornitura come "clienti vincolati" per scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore; per coloro che non avessero effettuato questa scelta l'impresa di distribuzione avrebbe dovuto garantire l'erogazione dell'energia, approvvigionata da "Acquirente unico S.p.a.", soggetto già previsto precedentemente dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, per assicurare, tra l'altro, la fornitura di energia in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario;
- che tra l'altro l'art. 1, comma 1, del citato decreto ha anche introdotto il principio, seppur non assoluto, della necessità di una separazione societaria tra le imprese di produzione e le imprese di distribuzione dell'energia, peraltro non valevole appunto per il caso, come quello sopra citato nel quale l'impresa di distribuzione avrebbe dovuto garantire l'erogazione dell'energia;
- che conseguentemente a quanto sopra di fatto nel tempo il Servizio elettrico del Comune di Roncone, passato al Comune di Sella Giudicarie, accanto all'attività di distribuzione dell'energia ha mantenuto l'attività di vendita a quei clienti che nel frattempo non avevano scelto di passare al mercato libero, e comunque come venditore in regime di "maggior tutela" come si dirà più avanti, ma non ha assunto iniziative per diventare un venditore del mercato libero;
- che tra l'altro nell'art. 1, comma 3, del Decreto legge 18 giugno 2007 n. 73, è stato riconosciuto un rilevante ruolo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per definire condizioni di erogazione del servizio e i prezzi di riferimento per i clienti utenti dell'energia elettrica, prevedendo poteri di vigilanza e garanzia con particolare riferimento ai clienti che non avessero ancora esercitato il diritto di scelta;
- che quindi gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore del mercato libero sono rimasti legati al servizio elettrico comunale ed hanno continuato ad essere serviti secondo modalità e tariffe stabilite dall'Autorità garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela" accessibile alle famiglie e alle piccole imprese, regime peraltro accessibile anche a nuovi utenti, compiutamente regolato dal "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007 n. 73/07 – TIV –" allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e più volte integrato e modificato.

Evidenziato che in questo quadro il Servizio elettrico comunale oltre ad effettuare l'attività di distribuzione dell'energia sul territorio di propria competenza, ha continuato a esercitare la propria attività come venditore dell'energia secondo le regole del mercato di "maggior tutela", e si trova ad avere attorno alle 1250 utenze.

Rilevato

- che l'attività di vendita dell'energia elettrica con il regime della "maggior tutela" sinora ha costituito un elemento di preferenza per molti utenti poco propensi ad avventurarsi nella ricerca di approvvigionamento elettrico sul mercato libero, comunque rassicurati dalle garanzie di servizio del servizio di maggior tutela, ed anche dalla possibilità di potersi confrontare per le esigenze di

approvvigionamento e di contatto con l'ufficio comunale addetto in posizione comoda rispetto alle utenze stesse;

- che dal punto di vista del Comune la gestione del Servizio è stata possibile e sostenibile anche perché inserita in un quadro che assicura comunque condizioni controllate di approvvigionamento dell'energia, e un quadro di regole eterodeterminate dall'Autorità entro le quali la gestione non è gravata da tante problematiche tutte particolari che possono valere per le imprese operanti nel libero mercato.

Evidenziato che tuttavia l'attività è sempre più complessa, comporta aspetti gestionali difficili, a volte anche del tutto nuovi ed imprevedibili (prendasi ad esempio la riscossione del Canone Rai con le bollette elettriche) che rendono sempre più difficoltosa e costosa l'attività e per questo è andata facendosi sempre più strada la necessità dell'acquisizione di servizi da fornitori esterni per reggere le difficoltà operative; inoltre il Servizio è sostanzialmente retto amministrativamente soltanto da una persona che rimarrà in servizio ancora per poco, ed è inopportuno solo il pensare ad una sostituzione, perché non si può sperare di poter assumere personale già formato ed esperto adeguatamente nell'attività di vendita dell'energia elettrica.

Evidenziato tra l'altro anche che la bassissima redditività dell'attività, chiaramente dimostrata nella perizia di stima di cui si allega copia su A, offre l'immagine di come rispetto alle dimensioni del bilancio comunale l'attività di vendita dell'energia elettrica rappresenti un aspetto marginalissimo ma che finisce con il diventare un elemento che comporta comunque gravosi oneri di attenzione e gestionali indiretti nell'ambito di un apparato amministrativo fatto per ben altre attività, e quindi il continuare a gestirla all'interno potrebbe essere elemento produttivo di elementi di disturbo ed ostacolo all'efficienza di altre attività essenziali del Comune.

Evidenziato che a ciò si aggiunge, con estrema rilevanza, anche il fatto che da qualche anno si prospetta il venir meno del mercato di "maggior tutela", e in tempi recenti il Decreto Legge del 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con Legge del 28 febbraio 2020 n. 8, ha fissato la fine del mercato di maggior tutela al primo gennaio 2021 per le piccole imprese, e al primo gennaio 2022 per le microimprese e l'utenza domestica.

Evidenziato che tale scadenza è destinata a rendere non più esercitabile l'attuale attività di vendita dell'energia elettrica così come praticata dal Comune di Sella Giudicarie, che sarebbe sostanzialmente impossibilitato a proseguire con una gestione "in economia" come quella attuale per porsi come venditore in regime di concorrenzialità sul mercato libero, dove occorre un soggetto dotato di caratteristiche strutturali, gestionali, ed imprenditoriali di tutt'altra natura giuridica e spessore imprenditoriale; quindi non è immaginabile guardando all'assetto normativo e alla situazione sostanziale formare una struttura aziendale da tenere in piedi per stare sul mercato libero, e dove tra l'altro, a quanto risulta, si andrebbe a cozzare contro il principio generale che vuole ormai che l'attività di distribuzione dell'energia e quello della vendita sul mercato libero siano in mani diverse.

Evidenziato che il Sindaco nell'ottica di trovare una soluzione consona ha contattato la Società Dolomiti Energia S.P.A., che svolge attività di vendita dell'energia, con ampia partecipazione pubblica locale, (soprattutto attraverso la holding Dolomiti Energia Holding S.p.a), attraverso la quale Enti pubblici locali di vari livelli e dimensioni partecipano alle attività in materia di Energia che si svolgono sul territorio provinciale, e il cui operato deve quindi anche essere ispirato ai valori pubblicistici perseguiti da tali Enti pubblici, per ottenere una proposta per poter conferire ad essa l'attività di vendita dell'energia elettrica agli attuali utenti del comune che finchè c'è apprezzano il regime della "maggior tutela" (tant'è che in questo regime rimangono utenti del Comune e sinora non hanno cercato alternative) e al tempo stesso per poter avere in essa una partecipazione azionaria che permetta comunque al Comune di partecipare al settore elettrico, ed al tempo stesso di fruire di una redditività nel tempo, che nel suo piccolo, per il Comune rappresenterebbe un costante apporto alla parte corrente del bilancio, più importante in prospettiva rispetto ad un'entrata immediata da cessione del ramo d'azienda, che sarebbe sovrabbondante rispetto alle necessità finanziarie attuali del Comune.

Evidenziato che tale scelta non è stata casuale, ma si è basata sull'aver osservato che già più enti locali, piccoli operatori del mercato della "maggior tutela" hanno praticato siffatta soluzione per alleggerire la propria struttura da un'attività disomogenea rispetto alle ordinarie attività e sempre più difficile da gestire con le proprie strutture.

Evidenziato che ai fini della determinazione della quota di partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A. da parte del Comune, risultava necessario procedere alla redazione di una perizia di stima del valore dei beni (del ramo d'azienda) oggetto di conferimento.

Osservato che a tal fine con determinazione del responsabile dell'attività contrattuale si è conferito un incarico al Prof. Michele Andreaus, professore universitario particolarmente esperto perché provvedesse a formare una perizia di stima per la cessione del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica operante nel Comune di Sella Giudicarie in ipotesi di conferimento in Dolomiti energia, ed il professore ha fornito una stima ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art 2343 del Codice civile, datata 20 luglio 2020, ed asseverata presso l'Ufficio del Giudice di pace di Trento, lo stesso giorno, ove ha stimato in Euro 74.700,00 arrotondati, in valore economico dei clienti a maggior tutela che il Comune di Sella Giudicarie andrebbe a conferire.

Rilevato anche che alla base di tale calcolo si pone un reddito finale di Euro 13.151,00.

Rilevato che in base a detta stima Dolomiti Energia S.p.a, ha trasmesso informalmente un prospetto (che si allega sub B) nel quale ipotizza che a fronte del conferimento dell'attività da parte del Comune di Sella Giudicarie il Comune di Sella Giudicarie otterrebbe 9423 azioni pari allo 0,05% di capitale, ed ipotizza, in via evidentemente esemplificativa, un dividendo annuo di Euro 6.031,00.

Ritenuto che siffatta partecipazione, che a modo di vedere del Consiglio Comunale pare soluzione condivisibile, può essere considerata pienamente legittima in quanto ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i., sono consentite comunque le Società partecipate dalla provincia e dagli Enti locali che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche.

Ritenuto che oltre a tale presupposto che legittima l'operazione essa può essere considerata legittimata nell'ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (richiamati nell'art. 24, comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27) perché:

- la Società è una società per azioni e risulta rientrare nelle caratteristiche di cui all'art. 3 del D.lgs 16 agosto 2016, n. 175;

- la partecipazione azionaria si intende effettuata in conformità con le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs 175 del 2016, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i. se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 175 2016 si intendono rispettate, e nello specifico la partecipazione alle società che svolgono attività elettriche è prevista e ammessa espressamente proprio dallo stesso 1° comma dell'art. 24 della L.P. 27 del 2010;

- siffatta partecipazione proprio per la sua specialità risulta comunque possibile anche guardando alle condizioni poste dal citato art. 4 del D.lgs 175 2016, perché si può comunque anche affermare che l'operazione risponde, (per complesso dei valori di cui è portatore un Comune) una necessità del Comune di Sella Giudicarie, e cioè quella di

---- dismettere la gestione dell'attività di vendita dell'energia elettrica che ormai non è più possibile esercitare "in economia" (per la complessità, le necessità di efficienza ed efficacia, le responsabilità che essa comporta) e non potrà più essere esercitata quando venga a cessare il mercato della "maggior tutela" per il passaggio al mercato libero, ed in fondo occorre che ciò non comporti un improvviso elemento di disorientamento da parte degli utenti, che il comune non considera essere dei meri clienti, in quanto invece sono in grandissima parte propri cittadini;

---- continuare comunque nel tempo a derivare dall'attività, anche se gestita da altri, un rendimento a vantaggio della parte corrente del bilancio utile al perseguitamento delle attività istituzionali:

- inoltre si è in presenza di una partecipazione sempre consentita ad una Società che esercita un servizio di carattere generale;

- inoltre ancora val la pena di ricordare che il Comune di Sella Giudicarie, continua ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia ed anche un attività di produzione, attraverso una propria centrale idroelettrica, che vedono il Comune di una posizione speciale nel settore dell'energia nel quale vuole mantenere una propria presenza per partecipare ad ogni iniziativa ed aspetto d'influenza decisionale che possa facilitare politiche di utilizzazione e vendita dell'energia attente ai valori di natura non prettamente commerciale, cui la propria popolazione come parte della collettività di utenti in generale può particolarmente tenere: va anzi rilevato per quest'aspetto che nonostante la quota di partecipazione alla società sarebbe piccolissima, la forte partecipazione pubblica nella Società e la presenza comunque di altri soggetti che con essa hanno già adottato una soluzione come quella che qui si propone comporta che le posizioni dei soggetti pubblici

possono comunque concorrere a fare sì che le scelte operative della Società non possano trascurare valori non strettamente economici delle collettività servite come rappresentate dagli Enti pubblici;

Osservato anche

- che risulta che la Società nell'ambito del Gruppo Dolomiti Energia è dedicata alla vendita sia sul Mercato Libero che sul Mercato Tutelato è Dolomiti Energia, la norma che permette la gestione delle due attività con un solo veicolo societario è l' articolo 41 del d.lgs. n. 93 del 2011 che fornisce anche i parametri principali di inquadramento dei vincoli imposti alla società che su entrambi i mercati e che demanda ad ARERA l'adozione dei provvedimenti di dettaglio per quanto specificamente riguarda la disciplina relativa alle politiche di comunicazione e marchio (vedi articolo 17 del TIUF ai commi 17.7, 17.8 e 17.9);

- che quindi la Società ben si presta a provvedere all'approvvigionamento degli attuali utenti del mercato della "maggior tutela" del Comune di Sella Giudicarie con coerenza con tale particolare regime, per la soddisfazione di chi voglia rimanervi fino a quando venisse meno;

Evidenziato che inoltre a quanto sopra si può anche aggiungere, tenendo conto di quanto dispone l'art. 5 comma 1, del Decreto legislativo 175/2016:

- che la scelta oltre ad avvenire in base a quanto consentito da espresse previsioni legislative, risponde al perseguimento delle attività istituzionali anche sul piano della sostenibilità economica e della sostenibilità finanziaria, e corrisponde anche a principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- che per le modalità dell'operazione, e il contesto complessivo legittimato da una disposizione legislativa che permette comunque siffatta partecipazione, non risultano elementi di incompatibilità dell'operazione con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina in materia di aiuti di stato alle imprese;

Evidenziato che quindi il conferimento del ramo aziendale e la sottoscrizione di azioni della società Dolomiti Energia S.p.a. è operazione funzionale alla valorizzazione degli interessi patrimoniali dell'amministrazione comunale e nel contempo rispetta le esigenze di coloro che attualmente sono approvvigionati dal Comune;

Ritenuto quindi di disporre il conferimento alle condizioni sottoindicate ed a quelle descritte nello schema di Verbale di Assemblea, fornito da "Dolomiti Energia S.P.A.", che viene allegato alla presente deliberazione sub C, (dal quale rispetto a quello pervenuto sono omessi i dati del soggetto che dovrebbe rappresentare il Comune, da definirsi) e quindi di partecipare alla società, dismettendo quindi il Comune l'erogazione dell'energia agli attuali propri clienti, ma con piena garanzia per essi;

Ritenuto peraltro di consentire che una volta che sia possibile addivenire al perfezionamento del Conferimento, in via attuativa spetti alla Giunta secondo circostanze del caso, e per quanto si ritenga opportuno definire, aspetti attuativi ed esecutivi di dettaglio, anche circa i soggetti chiamati alla sottoscrizione di atti, distinguendo secondo il caso quando si tratti di competenze del Sindaco e quando invece del Segretario od altri soggetti con competenze gestionali.

Visto il parere Favorevole della revisora dei Conti, espresso in data in data 4 agosto 2020, registrato al n. prot. 7040;

Visto il regolamento di contabilità;

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna immediatamente eseguibile, di assestamento di bilancio con la quale il conferimento del ramo d'azienda è stato espressamente previsto come elemento integrativo delle previsioni del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole di regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere favorevole di regolarità contabile del segretario comunale, quale responsabile del servizio finanziario anche in avocazione della funzione in quanto pur avendo delegato le relative funzioni nel caso di specie la compenetrazione degli aspetti amministrativi e contabili è tale per cui è opportuna l'espressione di un parere derivante dal medesimo soggetto che ha istruito la deliberazione che riguardi entrambi gli aspetti, e perché i funzionari delegati di funzioni di responsabile del servizio finanziario sono integralmente assorbiti da gravosi impegni funzionali per i molteplici adempimenti di fine consiliaatura;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge

Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49 comma 3, lettera h, e gli articoli 185 e 187;

Sentita la spiegazione approfondita del Sindaco il quale illustra come la scelta di non proseguire attraverso i propri uffici con l'attività di vendita dell'energia è pressoché una scelta obbligata sia per i fatti inerenti la cessazione di personale e sia per il venir meno del mercato di maggior tutela con le incognite anche operative che si avrebbero nell'arrivare impreparati alla data di cessazione di tale mercato, che comporta comunque incertezze. Si evidenzia in particolare che la dimostrazione del fatto che ci si trovi in una situazione pressoché necessitata è dimostrato dal fatto che l'abbandono frequente da parte di piccole realtà pubbliche dell'attività è avvenuto anche per la vicina ASM di Tione di Trento, ben più organizzata di noi ma che evidentemente non ha ravvisato condizioni convenienti per proseguire nelle attuali condizioni, ed evidenzia in particolare come il passaggio degli utenti al servizio di Dolomiti Energia S.p.a. non sia da temere, perché già la stessa società, connotata da una rilevante partecipazione pubblica, serve una buona parte del territorio comunale al di fuori dell'ambito del territorio degli ex Comuni di Roncone e Lardaro e non pare di scorgere alcun particolare disagio degli utenti che comunque se non contenti potranno sempre cambiare quando lo vorranno il fornitore,

Sentito il Consigliere del Gruppo di minoranza "Rbbl "Civica Futura" che ha comunque alcuni dubbi non sull'operazione ma sui tempi di attuazione, domanda se nonostante vi sia l'aspettativa che rimanga a breve scoperto il posto della persona che attualmente si occupa della gestione del servizio non convenga pensare di assumere qualcun altro a copertura di quel posto sia considerando che il Comune esercita anche altre attività elettriche e sia che quando si perdesse il mercato della "Maggio Tutela" si avrebbe a disposizione una persona già per altre attività del Comune, questione rispetto alla quale da parte del Sindaco vi è invece, tra l'altro, l'idea che per la complessità dell'attività elettrica tuttavia il Comune da solo non possa andare avanti da solo nell'esercitare l'attività di distribuzione ma occorrerà pensare a soluzioni tali per cui la gestione vada affidata a soggetti particolarmente specializzati, così come ora già avviene per l'attività di manutenzione di linee e impianti;

Rilevato inoltre che da parte di entrambe le minoranze vi è comunque la preoccupazione che l'utenza vada a perdere la disponibilità di un ufficio vicino (quello comunale) al quale rivolgersi per qualsiasi necessità problematica che si pone particolarmente per certe fasce d'età, preoccupazione rispetto alla quale il Sindaco fa presente che comunque la Società Dolomiti energia ha comunque degli uffici nel Vicino Comune di Tione, e rassicura che comunque verificherà se vi sia la possibilità di avere uno sportello vicino a supporto degli utenti;

Sentito il Consigliere Raffaele Armani che osserva che anche per questo argomento ci sarebbero dovuti essere approfondimenti preventivi con la partecipazione delle minoranze;

Conclusa una discussione comunque con molti spunti

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di partecipare, per quanto esposto in premessa, alla società "Dolomiti Energia S.p.A." con sede in Trento in via Fersina, n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trento n. 01812630224 conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda destinato all'esercizio del servizio di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie, gestito sinora "in economia" dal Comune di Sella Giudicarie, comprensivo del pacchetto clienti, con godimento dalla data che in via attuativa sarà fissata dalla Giunta comunale una volta verificata la corrispondente volontà della Società formalmente espressa, e con facoltà di differimenti dipendenti da cause normative e/o di natura amministrativa o tecnica.
2. Di approvare per dette finalità la perizia di stima asseverata pervenuta in data 20 luglio 2020 (acquisita al protocollo del Comune il 22 luglio 2020 n. 6486) che indica in € 74.700,00. il valore economico del ramo d'azienda e che del presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale lett. sub A).
3. Di approvare lo schema di conferimento che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale allegato sub lett. C).
4. Di dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al punto precedente, a decorrere dalla data che sarà fissata dalla Giunta comunale è da intendersi cessata l'attività di

gestione in economia del servizio di vendita dell'energia elettrica da parte del Comune di Sella Giudicarie.

5. Di disporre per la formalizzazione del conferimento in natura del citato ramo d'azienda la condizione che "Dolomiti Energia S.p.A." deliberi l'offerta in opzione a favore del Comune di Sella Giudicarie o (con esclusione del diritto d'opzione spettante agli altri soci) di n. 9423 azioni e ciò con godimento della data di cui al precedente punto 1.

6. Di dare atto che per effetto del conferimento di cui al precedente punto 1., la Società "Dolomiti Energia S.p.A." subentra automaticamente, a decorrere dalla data di efficacia del conferimento in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al servizio di commercializzazione dell'energia elettrica comunale di Sella Giudicarie e pertanto la nuova società subentra nella titolarità anche dei contratti attivi e passivi, inclusi i marchi, i brevetti, i mandati, le rappresentanze ed ogni altro contratto tipico o atipico o proposta contrattuale attinente al complesso aziendale già stipulati prima d'ora, esclusi altresì i rapporti di lavoro subordinato con il personale, e fatte salve eccezioni concordate considerate dalla Giunta.

7. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a totale carico della società "Dolomiti Energia S.p.A."

8. Di stabilire che spetterà al Sindaco pro-tempore ed al segretario, secondo le funzioni di rappresentanza e gestionale attribuite specificamente a ciascuno di adottare e sottoscrivere tutti gli atti necessari per consentire la partecipazione sociale e l'avvio della nuova formula gestionale nonché per il compimento di tutte le pratiche necessarie al regolare conferimento in "Dolomiti Energia S.p.A." del complesso aziendale afferente l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica del Comune di Sella Giudicarie, secondo quanto meglio sarà definito in via attuativa ed esecutiva dalla Giunta comunale.

9. di delegare la Giunta Comunale, il Sindaco e il Segretario Comunale per quanto di competenza, dell'adozione di ogni atto conseguente a quanto stabilito ai precedenti.

10. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n.2;

b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

11. Su proposta del segretario, (in considerazione dei tempi disponibili per poter arrivare al conferimento in tempi brevi in considerazione delle esigenze organizzative del Comune)

DELIBERA

All'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Al presente verbale vengono allegati gli allegati A, B, C in esso richiamati

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Sottoscritto Digitalmente La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari	Sottoscritto Digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli	Sottoscritto Digitalmente Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
--	--	---

Al presente verbale vengono uniti il parere di regolarità tecnico amministrativa e il parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.